

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 92/A del 24 novembre 2025;
- preso atto delle nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico;
- ritenuto pertanto opportuno introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF, che istituisce e disciplina la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF come da allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 25 ter

La Divisione Calcio Paralimpico

1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuite dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.

2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.

2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

5. È istituita presso la Divisione la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico.

La Commissione è formata da un Coordinatore e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

La Commissione ha il compito di:

- a) **assicurare la conformità delle diagnosi funzionali degli atleti partecipanti alle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico, rispetto alla pratica delle specifiche discipline previste, garantendone la compatibilità con le condizioni fisiche.**

- b) fornire consulenza tecnico – medica scientifica in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni, protocolli sanitari e gestione delle emergenze, vigilando sull'applicazione delle norme mediche durante allenamenti, competizioni e manifestazioni ufficiali;**
- c) curare e/o supervisionare i processi di classificazione funzionale, assicurando che l'assegnazione alle categorie di gioco avvenga secondo criteri uniformi, trasparenti e conformi alle normative federali e internazionali.**